



COMUNE DI CASAL VELINO

Provincia di Salerno

P.zza XXIII Luglio n° 6 - C.A.P. 84050 - Tel e fax 0974.908817
e-mail urbanistica@comune.casal-velino.sa.it

Comune del



BANDO APERTO A CADENZA TRIMESTRALE PER L'ASSEGNAZIONE DI LOTTI IN AREA PIP COMUNE DI CASAL VELINO

(D. G. R. N. 2294 del 09/12/2007)

PROT. 5824 DEL 29/09/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTO il Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in loc. Mortella Vallo Scalo;
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 45 del 29/12/2011 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per l'assegnazione dei lotti PIP;
RICHIAMATA la delibera C.C. n.7 del 22/04/2017 avente ad oggetto "Aree fabbricabili da destinare alle attività produttive e terziarie determinazione prezzo di cessione per l'anno 2017";
CONSIDERATO, che, nell'ambito del predetto Piano, il Comune di Casal Velino ha acquisito la disponibilità di aree in fase di urbanizzazione;

RENDE NOTO

Che l'Amministrazione Comunale intende cedere in proprietà/diritto di superficie **N. 14 LOTTI** inseriti nel P.I.P. di questo Comune, come da planimetria allegata di varie consistenze come nel dettaglio:

Lotto n. 4 mq. 3.606
Lotto n. 5 mq. 3.538
Lotto n. 6 mq. 3.438
Lotto n. 9 mq. 6.068
Lotto n. 10 mq. 6.414
Lotto n. 11 mq. 3.819
Lotto n. 12 mq. 3.938
Lotto n. 13 mq. 3.856
Lotto n. 14 mq. 3.805
Lotto n. 15 mq. 3.985
Lotto n. 16 mq. 3.859
Lotto n. 17 mq. 3.799
Totale mq. 50.125

Il prezzo di cessione dei lotti è pari a € 56,02 mq comprensivo degli oneri di urbanizzazione.
Si procederà, previo scorrimento della graduatoria, all'acquisizione e contestuale cessione dei lotti.
I lotti possono essere divisibili o accorpabili.

ART. 1 – SOGGETTI DESTINATARI

I soggetti che intendono richiedere l'assegnazione del lotto sopra indicato devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi che dovranno essere comprovati con la documentazione di cui al successivo art. 3:

a) iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- b) assenza, per il titolare ditta individuale e per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale per i quali è prevista una pena detentiva non inferiore ad anni uno;
- c) non trovarsi in stato di fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, o altra situazione equivalente, né di aver attivato procedure in tal senso.

ART.2- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. I soggetti interessati all'assegnazione dei lotti possono presentare istanza al protocollo del Comune a cadenza bimestrale come appresso:

primo trimestre: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/09/2017;

secondo trimestre: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/12/2017;

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla gara i concorrenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato;

2. L'istanza deve essere trasmessa al Comune **esclusivamente** a mezzo servizio postale con raccomandata A.R., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con la seguente indicazione: **"Bando per l'assegnazione di lotti nel Piano degli Insediamenti Produttivi comune di Casal Velino"**.

ART. 3- DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA.

1. La domanda di assegnazione di lotti nel Piano degli Insediamenti Produttivi deve essere redatta in conformità al modello riportato in allegato al presente Bando. Alla domanda occorrerà allegare, **a pena di esclusione**, copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

2. La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione, resa nelle forme del D.P.R. n. 445/2000:

- a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- b) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) che nei confronti del titolare se trattasi di impresa individuale, del socio, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- f) inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- g) che l'impresa concorrente si impegna, a pena di decadenza, in caso di assegnazione di lotti, a sottoscrivere l'atto di assegnazione nei modi e tempi previsti all'art. 12 del Regolamento;
- h) che l'impresa concorrente ha piena conoscenza e consapevolezza delle prescrizioni del regolamento comunale e del bando e le accetta senza eccezione o riserva alcuna;

i) ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili); a tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:

l.1) se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;

l.2) se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

l.3) se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;

j) il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui la Ditta desidera ricevere le comunicazioni riguardanti la procedura di assegnazione.

3. Alla domanda occorrerà allegare la seguente documentazione:

A. un piano di fattibilità (Business-plan) dell'intervento che si propone, nel quale siano indicati:

a) una valutazione della fattibilità dell'attività proposta;

b) una previsione motivata di impiego di unità lavorative (esistenti ed eventualmente aggiuntive);

c) una previsione motivata dei tempi di realizzazione;

d) una scheda tecnica illustrativa della tipologia d'intervento, con indicazione delle caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare, delle superfici e delle rispettive funzioni ed attività in esse previste;

e) eventuale presenza e consistenza di imprenditoria giovanile e/o femminile;

f) eventuale descrizione dei caratteri innovativi di prodotto e/o di processo presenza di centro di ricerca e sviluppo pubblici e privati;

g) la dichiarazione documentata del possesso di finanziamenti ai sensi di leggi regionali nazionali o di iniziative CEE;

h) relazione sulla incidenza ambientale dell'attività ed utilizzo di tecniche di prevenzione/riduzione dei rifiuti;

B. Idonea documentazione comprovante le capacità economico/finanziarie del/i richiedente/i;

C. (solo per le società) copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo;

D. Allo scopo di individuare i lotti da assegnare, i vari richiedenti dovranno indicare nella domanda quelli che ritengono di loro interesse ed idonei, sia per dimensioni che per destinazione d'uso, (i lotti possono essere divisi o accorpati) alla iniziativa imprenditoriale che propongono, secondo un ordine di preferenza (indicare il numero segnato in planimetria dell'area). La idoneità dei lotti indicati nella lista di preferenze alla iniziativa proposta deve essere dimostrata dal richiedente stesso. Potrà essere indicato un numero qualsiasi di preferenze riportandole in ordine di gradimento decrescente. Può essere richiesta l'assegnazione anche di più lotti contemporaneamente, quando ciò sia reso necessario dall'insediamento proposto. In fase di assegnazione, nel rispetto della graduatoria, saranno rispettate le indicazioni fornite. Ove non risultasse disponibile nessuno dei lotti indicati nella lista di preferenze, il richiedente inserito in graduatoria potrà ottenerne uno tra quelli ancora disponibili, dichiarando il proprio gradimento

3. I lotti sono assegnati ai soggetti inseriti in graduatoria secondo l'ordine d'inserimento.

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande verranno valutate da apposita commissione, composta da almeno tre componenti, nominati dal Responsabile del Servizio Tecnico scelti tra esperti, interni all'Ente Comunale o esterni. La presidenza della commissione spetta al Responsabile del Servizio Tecnico. I lavori della Commissione sono pubblici in ordine al riscontro della regolarità della documentazione presentata; l'attività valutativa e la conseguente attribuzione dei punteggi avverrà in seduta riservata.

2. La commissione procederà alla formazione di apposita graduatoria secondo i seguenti parametri di valutazione e secondo le seguenti modalità:

Preliminarmente le domande verranno esaminate sotto i seguenti profili, attribuendo il seguente punteggio:

a) ai soggetti richiedenti che sono titolari di imprese con sede operativa nei comuni di Casal Velino e comuni limitrofi del Cilento (es.: Castel-Nuovo Cilento, Salento, Vallo della Lucania) le quali svolgono attualmente la loro attività produttiva in zone urbanistiche ove gli strumenti vigenti non ne consentirebbero l'operatività per esplicito contrasto con le destinazioni d'uso ivi consentite, costrette a localizzarsi-	Punti 10
b1) ai soggetti richiedenti che intendono insediare nuove attività ovvero allargare attività esistenti nel comparto agroalimentare o alimentare ovvero di produzione di servizi	Punti 5
b2) al fine di tutelare le specificità delle produzioni agroalimentari del territorio, ai soggetti richiedenti che intendono insediare nuove attività ovvero allargare attività esistenti nel comparto agroalimentare o alimentare ovvero di produzione di servizi caratterizzate da marchio DOP o IGP	Punti 5
c) ai soggetti richiedenti che intendono ampliare la propria attività ricadente nel territorio del Comune di Casal Velino	Punti 10
d) ai soggetti che intendono trasferire la propria attività in quanto frazionata in più sedi	Punti 5

3. Verranno poi esaminati gli interventi proposti dai richiedenti sotto l'aspetto più specificamente imprenditoriale ed economico-finanziario, mediante la valutazione degli elementi di seguito riportati e l'attribuzione a ciascuno di essi di un punteggio contenuto fra i seguenti valori minimi e massimi:

e) fattibilità dell'attività proposta	punti da 1 a 10
f) capacità economico-finanziaria	punti da 1 a 10
g) numero di addetti in assoluto, numero di addetti per superficie coperta, nuove assunzioni, Fra attività della stessa categoria costituiscono titolo di precedenza il maggior numero di addetti in assoluto, in secondo luogo il maggior numero di addetti per mq di superficie utilizzata	punti da 1 a 10
h) tempi di realizzazione dell'intervento	punti da 1 a 10
i) possesso di finanziamento ai sensi di leggi regionali o nazionali o di iniziative dell'Unione Europea	punti da 1 a 5
j) imprenditoria giovanile	punti da 1 a 5
k) imprenditoria femminile:	punti da 1 a 5
l) presenza di centri di ricerca e sviluppo pubblici e privati e/o innovazione di prodotto	punti da 1 a 5
M) ATTIVITÀ NON INQUINANTI ED A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CHE VALORIZZANO LE COMPETENZE	Punti da 1 a 5

TECNICHE IN MATERIA DI PREVENZIONE E DELLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI	
-------------------------------------------------------------------------	--

4. Il requisito di cui al punto f) dovrà essere comprovato da idonea documentazione allegata all'istanza (dichiarazione bancaria). Gli altri requisiti dovranno risultare dal piano di fattibilità dell'intervento allegato alla domanda.
5. La Commissione assegnerà a ciascuna domanda un punteggio unico complessivo dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti con i criteri di cui sopra.
6. La Commissione potrà sulla scorta della valutazione dei requisiti di cui innanzi, procedere anche, all'espressione di giudizio negativo per l'assegnazione e ciò mediante deposito agli atti di una idonea e dettagliata relazione motivata.
7. La graduatoria sarà formulata entro 40 giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande e pubblicata all'Albo pretorio del Comune. Di essa viene data comunicazione ai singoli partecipanti al bando a mezzo fax o posta elettronica certificata.
8. La graduatoria potrà essere impugnata con ricorso al Responsabile del Servizio Tecnico, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio.
9. Il Responsabile del Servizio Tecnico si pronuncia in merito ai ricorsi entro i successivi 20 giorni ed approva con determinazione la graduatoria definitiva.

ART. 5

1. In caso di parità di punteggio si ricorre al sorteggio pubblico quale criterio residuale.

ART. 6 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico comunica al beneficiario, non oltre trenta giorni dalla esecutività della determinazione di assegnazione, a mezzo fax o posta elettronica certificata, gli esiti della predetta assegnazione, oltre ai dati tecnici relativi alla individuazione del lotto, del costo complessivo, delle forme di pagamento e delle garanzie fidejussorie necessarie.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della nota di cui sopra, il beneficiario formula il proprio assenso con atto scritto.
3. Nei successivi 30 giorni l'area in oggetto è consegnata in possesso al beneficiario previo verbale di ricognizione redatto alla presenza del beneficiario stesso e dal Responsabile del Servizio Tecnico.
4. La ditta assegnataria deve provvedere al pagamento nei modi e tempi seguenti:
 - a) 25% a titolo di caparra ed in acconto, contestualmente alla firma dell'accettazione del lotto;
 - b) 50% contestualmente alla firma dell'atto pubblico di trasferimento, che deve aver luogo entro novanta giorni dalla data della firma dell'accettazione, insieme alla presentazione di una fidejussione stipulata con primaria compagnia, per il rimanente 25%.- Detta fidejussione rimane in validità fino alla corresponsione di quanto ulteriormente dovuto;
 - c) 25% al momento del rilascio del permesso di costruire. La richiesta del permesso di costruire che va presentato entro novanta giorni dalla firma dell'atto pubblico di trasferimento.
5. Per i ritardi nei pagamenti si adottano le norme previste per il contributo di costruzione di cui all'art. 42 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

ART. 7 – TEMPI E MODALITA' DI UTILIZZO DEI LOTTI

1. I lavori devono essere iniziati entro un anno dalla data di stipula dell'atto pubblico di trasferimento dell'area. Si procederà inoltre a dichiarare la decadenza dall'assegnazione ed alla risoluzione della convenzione, nel caso di mancato completamento dei lavori entro tre anni dall'inizio dei lavori, nonché all'incameramento da parte del Comune di quanto versato quale corrispettivo ed alla acquisizione al patrimonio comunale del lotto e di quanto su di esso realizzato; il termine di tre anni è prorogabile su istanza di parte, una sola volta e per documentate ragioni di forza maggiore, per un periodo di dodici mesi.
2. Per gli altri casi di risoluzione si applica l'art. 14 del Regolamento comunale.

ART. 8 – CESSIONE DI IMMOBILE

1. Le aree cedute in proprietà, nonché le costruzioni su di esse edificate, non possono essere cedute, date in locazione, o essere oggetto di costituzione di diritti reali parziali, ad eccezione dei diritti reali di garanzia e comunque tutte le operazioni di natura finanziaria, anche se comportano trasferimento del bene, ivi compreso, a titolo esemplificativo, il lease back, prima del termine di dieci anni dalla data di presentazione della domanda di agibilità completa di tutti i documenti richiesti ai sensi di legge.

2. L'inosservanza del precedente comma comporta la risoluzione del contratto. In tal caso, il Comune corrisponderà al soggetto inadempiente il corrispettivo del lotto a suo tempo versato, decurtato del 25% a titolo di penale, oltre al valore dei manufatti realizzati, decurtato del 25% a titolo di penale, determinato mediante stima redatta dall'UTE, con spese a carico dell'inadempiente. Il versamento all'assegnatario inadempiente degli importi così determinati sarà effettuato successivamente all'avvenuto pagamento da parte del nuovo assegnatario individuato attingendo a graduatorie eventualmente vigenti oppure, in assenza delle medesime, mediante nuovo bando.

3. La cessazione dell'attività prima del termine di dieci anni dalla data di cui al comma 1 (ovvero la sospensione dell'attività per un periodo superiore ad anni due), comporta le medesime conseguenze di cui al precedente comma 2. Ai sensi del presente comma non saranno considerati come cessazione di attività:

- a) la trasformazione in altro soggetto giuridico che comunque mantenga i requisiti previsti dal presente regolamento;
- b) per le imprese individuali il conferimento in società, in qualunque forma attuato (conferimento di bene ovvero conferimento di azienda) ovvero il trasferimento a seguito di successione.

4. Qualora in tale periodo di anni dieci, dovesse verificarsi il fallimento dell'azienda, saranno applicate le norme del Codice Civile in materia.

ART. 9 –RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 865/1977 e alla Legge n. 167/1962, oltre alle norme del Codice Civile per quanto di competenza, al regolamento comunale per l'assegnazione dei lotti PIP, nonché all'atto di indirizzo per l'acquisizione, assegnazione e gestione approvato con delibera Giunta Regionale n. 2090 del 17/11/2004 e successive modifiche.

Allegati:

- 1) *Schema di domanda*
- 2) *Regolamento assegnazione dei lotti.*
- 3) *planimetria di insieme area pip e di identificazione lotto*

Il RUP
Arch. Angelo Gregorio



Al Sindaco del Comune di Casal Velino

Il/a sottoscritto/a,..... Nato in
..... CF..... rappresentante
legale/titolare dell'impresa.....con sede in.....

Allo scopo di insediare un'attività imprenditoriale nuova / trasferimento nell'area PIP di Casal Velino, con la presente fa domanda di assegnazione di un lotto dell'area suddetta e allo scopo dichiara:

<u>Ragione sociale/Nome e dati fiscali</u>

<u>Sede attuale dell'attività</u>

<u>Tipo di attività svolta o da intraprendere</u>

<u>Numero di addetti attuale</u>	<u>Addetti di nuova assunzione</u>	<u>Numero di addetti previsto complessivamente</u>

<u>Dimensioni della superficie ritenuta necessaria per l'attività da insediare (3.300 – 5.700 o frazionamenti- accorpamenti di dette superfici</u>	<u>Mq</u>
<u>Preferenza Lotto/i n.r</u>	<u>N.r</u>

In alternativa

<u>Micro-impresa in incubatore di impresa</u>	<u>mq</u>
<u>Laboratori da mq. 40 a mq 120 accorpabili o frazioni</u>	

Il sottoscritto.....nato inil
....., nella qualità sopra dichiarata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali ed amministrative alle quali va incontro in caso di mendace
dichiarazione DICHIARA:

- a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
- b) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- d) che nei confronti del titolare se trattasi di impresa individuale, del socio, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di

rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

f) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

g) che l'impresa concorrente si impegna, a pena di decadenza, in caso di assegnazione di lotti, a sottoscrivere l'atto di assegnazione nei modi e tempi previsti all'art. 12 del Regolamento;

h) che l'impresa concorrente ha piena conoscenza e consapevolezza delle prescrizioni del regolamento comunale e del bando e le accetta senza eccezione o riserva alcuna;

i) che, in ottemperanza agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili) ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni (barrare quella che non interessa):

I.1) il numero dei dipendenti è inferiore a 15;

I.2) il numero dei dipendenti è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

I.3) il numero dei dipendenti è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;

j) il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui la Ditta desidera ricevere le comunicazioni riguardanti la procedura di assegnazione è il seguente.....

in fede

Data

Firma

-


allega inoltre la seguente documentazione:

A. un piano di fattibilità (Business-plan) dell'intervento che si propone, nel quale siano indicati:

- a) una valutazione della fattibilità dell'attività proposta;
- b) una previsione motivata di impiego di unità lavorative (esistenti ed eventualmente aggiuntive);
- c) una previsione motivata dei tempi di realizzazione;
- d) una scheda tecnica illustrativa della tipologia d'intervento, con indicazione delle caratteristiche costruttive e tipologiche dei manufatti da realizzare, delle superfici e delle rispettive funzioni ed attività in esse previste;
- e) eventuale presenza e consistenza di imprenditoria giovanile e/o femminile;
- f) eventuale descrizione dei caratteri innovativi di prodotto e/o di processo presenza di centro di ricerca e sviluppo pubblici e privati;
- g) la dichiarazione documentata del possesso di finanziamenti ai sensi di leggi regionali nazionali o di iniziative CEE;
- h) relazione sulla incidenza ambientale dell'attività ed utilizzo di tecniche di prevenzione/riduzione dei rifiuti;

B. Idonea documentazione comprovante le capacità economico/finanziarie del/i richiedente/i;

C. (solo per le società) copia autentica dello statuto e dell'atto costitutivo;



MURTO ALI
 MURTO BASSO/ALTEZZA PROIBITIBILI
 MURTO ALTEZZA SPROIBITO

COMUNE DI CASALMATESSIMO
 UFFICIO TECNICO